




GUIDA ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

I.M.U. 2020

La nuova **Imposta Municipale Propria - IMU** è stata istituita con Legge n. 160/2019 a decorrere dal **1° gennaio 2020**.

La TASI dal 1° gennaio 2020 è abolita e viene incorporata nell'IMU.



ACCONTO SCADENZA 16 GIUGNO 2020

Per l'acconto 2020:

Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e le detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.



In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU + TASI per l'anno 2019..

Non sono dovuti i versamenti di importo inferiore a 12 €. Tale importo minimo deve intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta e non agli importi relativi alle singole rate né alle quote riservate al Comune e allo Stato, né tanto meno ai singoli immobili.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi di possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso (acquisto-vendita) si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese di trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

SALDO SCADENZA 16 DICEMBRE 2020

Per il saldo 2020:

Il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale in data 17 settembre 2020, con delibera n. 35 ha approvato le aliquote e le detrazioni dell'Imposta IMU per il 2020.

Le aliquote approvate per il 2020 sono uguali a quelle del 2019 ed essendo stata abolita la TASI dal 1° gennaio 2020 e incorporata nell'IMU, le aliquote da applicare alle fattispecie di immobili che erano soggette a TASI sono pari alla somma delle aliquote 2019 di IMU + TASI.



Novità rispetto al 2019:

- **IL GENITORE AFFIDATARIO:** dal 01/01/2020 è considerata abitazione principale la casa familiare **assegnata al genitore affidatario dei figli** (minori), a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, ai soli fini dell'IMU, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso (quindi non si parla più di casa coniugale ma di genitore affidatario equiparando le coppie di fatto a quelle legalmente unite al fine del riconoscimento dei benefici IMU in caso di separazione) **(vedi nota 1)**

- **AUTONOMIA DELLE OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE:** in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli **elementi soggettivi e oggettivi** riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di agevolazioni o esenzioni. Esempi:
 - la finzione giuridica su area edificabile agirà solamente a favore dei proprietari che rispettano i requisiti soggettivi – coltivatori diretti, IAP
 - diritto di abitazione per il coniuge superstite ex art. 540 C.C.: in caso di comproprietà in quote a persone terze del nucleo familiare, le quote che non appartengono al *de cuius* o in comunione a costui e all'altro coniuge sono soggette a IMU.
- **AREA PERTINENZIALE:** cambia la definizione di pertinenza che considera l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, esclusivamente ai fini urbanistici, purchè accatastata unitariamente.
- **I PENSIONATI A.I.R.E.:** non essendo stata riproposta l'assimilazione prevista dall'art. 9-bis del D.L. 47/2014 il pensionato A.I.R.E. versa l'IMU.
- **USO GRATUITO PARENTI ENTRO IL 1° GRADO (genitori/figli):** è necessario che il comodante possieda una sola abitazione (e non più un solo immobile) e il beneficio si estende, in caso di decesso del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, fino al raggiungimento della maggiore età dei figli minori. **(vedi nota 2)**



AGEVOLAZIONI COVID PER ANNO 2020

Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 - articolo 177 "**Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico**" convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, per l'anno 2020, specifica che **non è dovuta la prima rata IMU** per gli:

- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, degli affittacamere per brevi soggiorni, dei bed & breakfast, dei residence, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi o manifestazioni (lett. b-bis aggiunta in sede di conversione).

Il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 – articolo 78 "Esenzioni dall'imposta municipale propria per il settore del turismo e dello spettacolo" in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, per l'anno 2020, **non è dovuta la seconda rata IMU** per gli:

- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, degli affittacamere per brevi soggiorni, dei bed & breakfast, dei residence, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi o manifestazioni;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

COME SI PAGA L'IMU

Il versamento in acconto deve essere effettuato utilizzando il modello F24, presso qualsiasi sportello bancario o postale, senza costi di commissione, oppure avvalendosi dei servizi di home-banking.

Tutti i versamenti si effettuano utilizzando il modello di pagamento unificato F24 ordinario o utilizzando la variante semplificata (F24 semplificato), entrambi scaricabili "in bianco" dal sito dell'Agenzia delle Entrate.



Per la compilazione:

- il codice ente da utilizzare per il versamento è **E514** corrispondente al Comune di Legnano;
- per i **codici tributo** da utilizzare si rimanda alla tabella dei codici presente alla pagina 2;
- è necessario indicare **l'anno d'imposta 2020**, il numero immobili e barrare l'apposita casella se il versamento è in acconto (barrare le caselle di acconto e saldo, in caso di versamento in unica soluzione);
- **l'importo a debito e l'eventuale detrazione** in ciascun rigo del modello F24 deve essere arrotondato all'euro superiore o inferiore.

Nel modello F24 ordinario è da utilizzare la sezione IMU e altri tributi locali.

Nel modello F24 semplificato è necessario indicare nella prima colonna, Sezione, la sigla EL per ciascuna riga utilizzata per IMU.

Esempio compilazione modello F24 semplificato

genitore, tutore o curatore fallimentare										codice identificativo									
MOTIVO DEL PAGAMENTO										IDENTIFICATIVO OPERAZIONE									
Sezione	cod. tributo	codice ente			immob. variati	acc.	saldo	num. immobili	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	detrazione		importi a debito versati		importi a credito compensati				
E L	0000	E	5	14	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		2020										

sezione	cod. tributo*	cod. ente	acconto	saldo	numero immobili	anno riferim.	detrazione	importi a debito versati
---------	---------------	-----------	---------	-------	-----------------	---------------	------------	--------------------------

(* vedi elenco codici tributo a pag. 4)

Per la compilazione della "sezione contribuente" è necessario compilare i campi:

- *codice fiscale,*
- *cognome, denominazione o ragione sociale,*
- *nome,*
- *data di nascita,*
- *sex (M o F),*
- *comune (o Stato estero) di nascita,*
- *provincia.*

I campi codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore, o curatore fallimentare e codice identificativo devono essere utilizzati solo in casi specifici (ad es. in caso di eredità, l'erede che effettua il versamento a nome del de cuius inserirà il proprio codice fiscale ed il codice identificativo 07). A tale scopo si rimanda alle istruzioni del modello F24 presenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Il campo IDENTIFICATIVO OPERAZIONE **non deve essere compilato.**

Versamento dall'estero

I cittadini non residenti in Italia (AIRE) impossibilitati ad effettuare il versamento mediante il modello F24 possono assolvere l'obbligo di versamento dell'IMU a mezzo bonifico bancario, indicando come beneficiario Comune di Legnano - Tesoreria, alle seguenti coordinate bancarie:

- codice IBAN : IT78H056962020000002002X95
- BIC/SWIFT : POSOIT22

Come causale indicare il codice fiscale del contribuente che versa il tributo, "IMU", l'anno di imposta ed il tipo di versamento (acconto, saldo, unico, ravvedimento).

Nel caso il versamento sia a favore dello Stato per immobili appartenenti al gruppo catastale D, la quota d'imposta di competenza statale dovrà essere versata con bonifico a favore della Banca d'Italia (cod. BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT 02G0100003245348006108000. Anche nel caso di bonifico a favore dello Stato dovranno essere indicate le medesime causali sopra riportate.

I Codici tributo IMU per il pagamento con F24:

3912	abitazione principale <i>(solo per categorie catastali A1, A8, A9 - c.d. abitazioni di lusso)</i>
3914	terreni
3916	aree fabbricabili
3918	altri fabbricati
3925	immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (quota STATO)
3930	immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (quota COMUNE)
3939	immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita "BENI MERCE"



Con Risoluzione N. 29/E del 29/05/2020 dell'Agenzia delle Entrate è stato istituito il nuovo codice tributo IMU per i "BENI MERCE" 3939

TABELLA ALIQUOTE IMU da applicare per il SALDO 2020

TIPOLOGIA		ALIQUOTE IMU	DETRAZIONE €
1	Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2,C/6,C/7) nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Vedi nota 3	esente	
2	Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2,C/6,C/7) posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. <u>E' richiesta la presentazione dell'apposita istanza, scaricabile dal sito www.legnano.org, ove non già precedentemente protocollata.</u>	esente	

3	<p>Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2,C/6,C/7) appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ovvero destinato a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.</p> <p><u>E' dovuta la dichiarazione IMU ove già non presentata.</u></p>	esente	
4	<p>Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2,C/6,C/7) posseduta dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che non risieda anagraficamente e non dimori abitualmente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p><u>E' dovuta la dichiarazione IMU ove già non presentata.</u></p>	esente	
5	<p>Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2,C/6,C/7) casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito provvedimento del giudice.</p> <p><u>E' dovuta la dichiarazione IMU ove già non presentata.</u></p>	esente	
6	<p>Alloggi sociali così come definiti dal Decreto Ministero Infrastrutture 22.04.2008, G.U. 24.06.2008.</p> <p><u>E' dovuta la dichiarazione IMU ove già non presentata.</u></p>	esente	
7	<p>Unità immobiliare adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli) e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7) nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p>	6 PER MILLE	200
8	<p>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce).</p> <p><u>E' dovuta la dichiarazione IMU ove già non presentata.</u></p>	2,5 PER MILLE	
9	<p>Immobili ad uso abitativo (categorie catastali da A/1 a A/9 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) locati o affittati per i quali risultano in essere contratti registrati.</p>	10,6 PER MILLE	
10	<p>Immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (massimo 1 per categoria) ai sensi dell'art. 2 commi 3 e 4 della legge 431/1998 (c.d. affitti concordati). Vedi nota 4</p> <p><u>E' richiesta la presentazione dell'apposita istanza, scaricabile dal sito www.legnano.org, ove non già precedentemente protocollata</u></p>	5,6 PER MILLE	

11	Unità immobiliari ad uso abitativo (comprese le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria) concesse dal possessore in comodato o in uso gratuito a parenti fino al 2° grado che nelle stesse abbiano la propria residenza anagrafica e la dimora abituale. <u>E' richiesta la presentazione dell'apposita istanza, scaricabile dal sito www.legnano.org, ove non già precedentemente protocollata</u>	8,6 PER MILLE	
12	Alloggi regolarmente assegnati dall'A.L.E.R. (ex IACP) ex. art. 13, c. 9, del D.L.201/2011	5,6 PER MILLE	200
13	Unità immobiliari utilizzate e/o possedute dalle O.N.L.U.S. , ai sensi dell'art. 12 del regolamento comunale. <u>E' richiesta la presentazione dell'apposita dell'istanza, scaricabile dal sito www.legnano.org, ove non già precedentemente protocollata</u>	5,6 PER MILLE	
14	Unità immobiliari possedute e direttamente utilizzate dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, ai sensi dell'art. 12 del regolamento comunale.	5,6 PER MILLE	
15	Immobili classificati nella categoria catastale D/3, adibiti a sale cinematografiche e teatri, in attività;	7,6 PER MILLE di cui 7,6 quota Stato	
16	Immobili appartenenti alle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori per arti e mestieri) utilizzati direttamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa <u>E' richiesta la presentazione dell'apposita dell'istanza, scaricabile dal sito www.legnano.org, ove non già precedentemente protocollata</u>	9 PER MILLE	
17	Immobili ad uso abitativo classificati nelle categorie catastali da A/1, A/2, A/3, A/7, A/8 e A/9 (e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) non locati per i quali non risultano in essere contratti registrati. Sono ricompresi nella presente fattispecie gli immobili ad uso abitativo vuoti, sfitti, tenuti a disposizione	10,6 PER MILLE	

18	Immobili ad uso abitativo classificati nelle categorie catastali A/4, A/5 e A/6 (e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) non locati, per i quali non risultano in essere contratti registrati. Sono ricompresi nella presente fattispecie gli immobili ad uso abitativo vuoti, sfitti, tenuti a disposizione ;	10 PER MILLE	
19	Immobili classificati catastalmente nella categoria D/5 (istituti di credito, cambio ed assicurazione);	10,6 PER MILLE di cui 7,6 quota Stato 3,0 quota Comune	
20	Immobili classificati catastalmente nella categoria D/8 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni);	10,6 PER MILLE di cui 7,6 quota Stato 3,0 quota Comune	
21	Immobili classificati catastalmente nelle categorie D1, D2, D4, D6, D7 non locati, o in locazione finanziaria e direttamente utilizzati (leasing);	<i>10 PER MILLE</i> di cui 7,6 quota Stato 2,4 quota Comune	
22	Immobili classificati catastalmente nelle categorie D1, D2, D4, D6, D7 locati, o in locazione finanziaria, ma non direttamente utilizzati ;	<i>10 PER MILLE</i> di cui 7,6 quota Stato 2,4 quota Comune	
23	Terreni agricoli (non posseduti da coltivatori diretti o IAP)	10 PER MILLE	
24	Fabbricati rurali ad uso strumentale	esente	
25	Aree fabbricabili	<i>10,6 PER MILLE</i>	
26	Tutti gli immobili non indicati nei punti precedenti	10 PER MILLE ALIQUOTA ORDINARIA	

NOTA 1 - IL GENITORE AFFIDATARIO

Soggetto passivo dell'imposta è **il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice** che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli minori, successivo alla cessazione della convivenza *more uxorio*. E' superato il precedente dettato normativo, ristretto ai casi di matrimonio equiparando le coppie di fatto a quelle legalmente unite al fine del riconoscimento dei benefici IMU in caso di separazione.

NOTA 2

USO GRATUITO PARENTI ENTRO IL 1° GRADO (genitori/figli)

L'art. 1, comma 747 della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha confermato la **RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE IMU** per le unità immobiliari (ad eccezione di quelle classificate in categoria catastale A1, A8 e A9) concesse in **comodato ai parenti entro il 1° grado (genitori/figli)** che le utilizzano come abitazione principale.

La formulazione però differisce nei requisiti a quella precedente del 2016:

- È necessario che il comodante possieda una sola abitazione (e non più un solo immobile)
- vincolo di parentela, l'agevolazione è possibile solo se il comodatario e il comodante sono parenti in linea retta entro il primo grado (genitori con figli e viceversa);
- vincolo di residenza e destinazione, il comodante deve risiedere e dimorare abitualmente **nello stesso Comune in cui si trova l'immobile dato in comodato**, il comodatario deve inoltre adibire detto immobile ad abitazione principale propria e della sua famiglia;
- vincolo sul possesso di altri immobili (abitativi): il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, non deve possedere altri immobili in Italia ma unicamente quello oggetto di comodato, ad eccezione di quello in cui abita solamente se si trova nello stesso comune di quello oggetto di comodato e purchè non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
L'agevolazione si estende alle pertinenze dell'abitazione principale data in comodato (che devono essere comprese nel contratto di comodato) nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 (anche come precisato nella risoluzione 1/DF del 17/02/2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Il contratto di comodato d'uso deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate, entro 20 giorni dalla stipula.

L'agevolazione decorre dalla data di stipula del contratto di comodato, anche in caso di tardiva registrazione, purché sanata mediante ravvedimento. L'agevolazione decorre dalla data di registrazione in caso di tardiva registrazione senza che sia intervenuto ravvedimento.

Infine si ricorda che la norma esclude dall'agevolazione i fabbricati compresi nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Esistono due forme di contratto di comodato o in uso gratuito:

- il **contratto redatto in forma scritta**, da registrare presso qualunque Agenzia delle Entrate. E' soggetto all'imposta di registro in misura fissa pari a € 200 da versare con modello F23 (codice tributo 109T), oltre all'imposta di bollo. Per la richiesta di registrazione va compilato il Mod. 69 in duplice copia. Il contratto va registrato una sola volta e non si deve rinnovare ogni anno (salvo clausola espressa di scadenza contrattuale);
- il **contratto verbale**, da registrare anch'esso presso qualunque Agenzia delle Entrate se si vuole ottenere l'agevolazione IMU. La registrazione va effettuata previa esclusiva presentazione del modello di richiesta registrazione (Mod. 69) in duplice copia, in cui come tipologia dell'atto dovrà essere indicato "Contratto verbale di comodato". E' soggetto all'imposta di registro in misura fissa pari a € 200 da versare con modello F23 (codice tributo 109T).

Ulteriori informazioni potranno essere reperite presso gli Uffici Finanziari dell'Agenzia delle Entrate. Per la Città di Legnano il competente Ufficio Territoriale è sito in via Pisa 70 (centralino 02.697161).

NOTA 3 – ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende l'immobile, come **unica** unità immobiliare, **nel quale il possessore e componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.**

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi:

- **situati nel territorio comunale**: le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare **si applicano per un solo immobile**
- **situati in comuni diversi**: in questo caso la valutazione del requisito del nucleo familiare va effettuato considerando:
 - la residenza anagrafica e la dimora del possessore e del nucleo familiare
 - la vocazione dell'immobile
 - le motivazioni che giustificano le eventuali diverse residenze dei componenti del nucleo (onere della prova a carico del contribuente es. i consumi elettrici, idrici e del gas che possono essere in grado di dimostrare la stabile occupazione dell'abitazione)

NOTA 4 – AFFITTI CONCORDATI

In relazione agli immobili concessi da proprietari in locazione a titolo di abitazione principale (comprese le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità per ciascuna categoria) **ai sensi dell'art. 2 commi 3 e 4 della Legge 431/1998 (c.d. affitti concordati)** l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita è ridotta del 75%.

Al fine di poter utilizzare l'aliquota IMU prevista dall'art. 13 del Regolamento:

è richiesta la presentazione dell'apposita istanza, scaricabile dal sito www.legnano.org, ove non già precedentemente protocollata.

A tale scopo è necessario allegare copia del contratto sottoscritto e debitamente registrato, nonché redatto in conformità del **nuovo Accordo territoriale del 11/01/2018** stipulato tra il Comune di Legnano e le associazioni sindacali dei conduttori e dei proprietari e l'attestazione bilaterale di rispondenza dei contenuti economici e normativi dell'accordo.

La dichiarazione ha valore fino alla scadenza del contratto. In caso contrario dovrà essere presentata una nuova dichiarazione attestante l'avvenuta variazione oppure la cessazione dell'agevolazione.

Per ogni informazione contattare:

Agenzia per la Locazione

Sede Operativa: Via XX Settembre, 30 - 20025

Legnano - Edificio A6 - 2° piano

Tel. 0331 18.16.357

mail: locazione@ascsole.it

RAVVEDIMENTO OPEROSO

L'**OMESSO** o **PARZIALE VERSAMENTO** dell' IMU 2020 dovuta alle scadenze previste (acconto 2020 entro il 16 giugno 2020 e saldo 2020 entro il 16 dicembre 2020), comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria nella misura del 30% degli importi non versati o versati in ritardo. Il contribuente può, però, evitare l'applicazione integrale della sanzione mediante lo strumento del RAVVEDIMENTO OPEROSO, disciplinato dalla L. 160/2019, attraverso il versamento spontaneo: imposta dovuta e non versata, sanzione amministrativa nella misura ridotta e interessi legali maturati, come segue:

GIORNI DI RITARDO	SANZIONE
dal 1° al 14° giorno di ritardo	0,1% per ogni giorno di ritardo
dal 15° al 30° giorno	1,50%
dal 31° al 90° giorno	1,67%
dal 91° entro 1 anno dall'omissione	3,75%
entro 2 anni dall'omissione	4,29%
oltre 2 anni dall'omissione	5%

Gli interessi legali sono dovuti:

- nella misura dello **0,8 %** annuo dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019
- nella misura dello **0,05 %** annuo dal 1 gennaio 2020

Gli interessi maturano sull'importo da pagare (tributo da regolarizzare) calcolati giorno per giorno, secondo il calendario civile, dal giorno successivo alla data di scadenza fino alla data del pagamento usando la seguente formula:

Tributo da regolarizzare x (tasso di interesse legale/100) x (n°giorni/365)

Collegandosi al sito www.legnano.org banner



il conteggio viene effettuato dal

programma, compilando gli appositi riquadri.